

Ruolo e funzione del RLS (1)

Va premesso che la Fondazione Rubes Triva, in considerazione di quanto previsto all'art.51 del D.Lgs. 81/2008, opera tra l'altro come *"prima istanza di riferimento in merito a controverse sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti"* in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciò premesso, ci sembra opportuno ricordare che la Legge 300/1970, all'art.9, sancisce il diritto dei lavoratori ad esercitare nelle loro aziende funzioni di controllo relativamente alla corretta attuazione delle misure di tutela della loro salute e sicurezza, anche attraverso loro rappresentanti. Inoltre il legislatore nazionale, in attuazione della Direttiva europea n. 89/391, ha definito le forme dell'esercizio della partecipazione, facendo emergere la dimensione collettiva alla gestione della sicurezza sul lavoro dove il rappresentante dei lavoratori, in collaborazione con datore di lavoro, il medico competente, il responsabile del servizio di protezione prevenzione, costituiscono l'elemento fondamentale del sistema di prevenzione aziendale.

In tema di "partecipazione attiva" dei lavoratori e dei loro rappresentanti in merito alla salute e sicurezza sul lavoro, si ricorda che, in diverse sentenze della Corte di Cassazione, i giudici supremi rilevano l'estrema importanza della costante interazione tra tutti i protagonisti del sistema prevenzionistico aziendale, tra cui gli RLS.

Infatti all'art. 20, lettera e) del TUS si afferma che i lavoratori devono dare il loro contributo attivo alla sicurezza sul lavoro e nell'art. 50 stesso testo, tra l'altro, viene rafforzato l'istituto di rappresentanza dell'RLS attribuendo allo stesso compiti di "partecipazione attiva" che, interpretando i bisogni di sicurezza dei lavoratori rappresentati, gli permetterà di relazionarsi con rappresentanti dell'azienda stessa addetti al servizio di protezione e prevenzione (art.50 lettere h), i), l), m), n). Inoltre, all'art. 50 del TUS si fa espressamente riferimento alla consultazione degli RLS. Non si tratta di regole di poco conto, dal momento che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro è consultato in merito alla valutazione dei rischi, alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi al primo soccorso e alla designazione del medico competente. Funzioni queste che rivestono importanza fondamentale nell'equilibrio tra datore di lavoro e lavoratori nell'interesse alla tutela e sicurezza sul lavoro.

All'RLS, che deve rappresentare gli interessi dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro, come recita l'art. 2, lettera i) del TUS spetta un compito non facile. L'RLS deve portare all'attenzione del datore di lavoro le problematiche di rischio che riscontra sul lavoro e, in quanto dotato di poteri di collaborazione/cooperazione per la prevenzione, concertare con i responsabili soluzioni ottimali la risoluzione dei vari rischi che dall'organizzazione del lavoro emergono. Il TUS, in ben 16 articoli ha voluto sottolineare, come misura generale di tutela, l'istituto relazionale della consultazione degli RLS. Occorre sottolineare che l'attività della consultazione non si esaurisce con quella della documentazione e informazione, né tantomeno implica co-adesione con il datore di lavoro il quale,



attraverso le conoscenze che riceve anche dall'RLS, in autonomia e responsabilità, decide poi tra le diverse opzioni di scelta.

La modalità di consultazione dell'RLS non deve essere una attività che, adottando metodi verbali e quindi non documentali o solo formali e burocratici, esaurisca la previsione legislativa (vedi il 16° articolo del TUS). E' dal confronto documentato che emerge dalla consultazione svolta in circostanze percepite come **non casuali o fortuite** che si assicura un contesto favorevole alla costruzione di una relazione corretta adatta alla raccolta di conoscenze pertinenti e utili nonché riscontri sulla reale efficacia della consultazione.

Ci preme ricordare che a nostro avviso, e non solo visti alcuni pronunciamenti di Cassazione, l'RLS nella delicata funzione che assolve in questo gravoso compito, qualora riscontri l'impossibilità ad uno scambio di opinioni prolifiche e pacifiche, rendendo di fatto inefficace la consultazione, "*punto di inizio di ogni riflessione per la rimozione degli eventuali rischi*", **ha l'onere** di presentare al datore di lavoro le richieste, richiamando l'articolo di legge relativo ad una eventuale norma disattesa, contenute (per brevità si richiamano solamente gli articoli) negli artt. 15, 18, 29, 50, e solo in caso di non riscontro o riscontro negativo immotivato, in subordine segnalerà agli organi di vigilanza competente per territorio la richiesta di intervento al fine di sanare la violazione alla norma richiamata.



Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi